

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **785/1988** (ECLI:IT:COST:1988:785)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **09/06/1988**; Decisione del **22/06/1988**

Deposito del **07/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **13/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13231**

Atti decisi:

N. 785

## ORDINANZA 22 GIUGNO-7 LUGLIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto dalla s.p.a. Furlanis Costruzioni Generali contro l'Ufficio del registro di Udine, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, 1<sup>a</sup> serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla Furlanis Costruzioni Generali s.p.a. ed avente per oggetto il rimborso dell'imposta di registro corrisposta, ai sensi dell'art. 4, lett. e), della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, per l'emissione di prestiti obbligazionari, la Commissione tributaria di secondo grado di Udine sollevava, con ordinanza emessa il 3 luglio 1987, questione di legittimità costituzionale del citato art. 4, lett. e), in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata sembrava violare l'art. 11 Cost. perché in contrasto con la direttiva C.E.E. n. 335 del 17 luglio 1969 (il cui art. 11 escludeva ogni forma di imposizione tributaria sui prestiti contratti sotto forma di obbligazioni), nonché l'art. 76 Cost. per eccesso dalla delega contenuta nell'art. 7 l. 9 ottobre 1971 n. 825 (che stabiliva l'adeguamento dell'imposta di registro alla citata direttiva comunitaria).

Considerato che a disciplinare la materia de qua è intervenuto, in epoca anteriore alla ordinanza di rimessione, il d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, di approvazione del testo unico sull'imposta di registro, il quale, proprio in osservanza della citata direttiva comunitaria, ha eliminato la tassazione dell'emissione di obbligazioni (v. art. 4 della tariffa allegata);

che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione retroattiva di detta norma modificativa, disponendo che essa ha effetto anche per gli atti anteriori se vi è controversia pendente alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R., ossia dal 1° luglio 1986;

che, pertanto, il giudice rimettente avrebbe dovuto fare applicazione di tale nuova normativa la quale, del resto, disciplina la materia superando i dubbi di costituzionalità prospettati nella ordinanza;

che in conclusione la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*